

FONDAZIONE MONTE VERITÀ

S T A T U T O

Art. 1 : Nome, sede e natura della fondazione

- 1.1 Con il nome "FONDAZIONE MONTE VERITÀ" è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 ss CC, con sede ad Ascona.
- 2.1 La fondazione si impegna a gestire il Centro del Monte Verità nell'interesse pubblico e nello spirito della donazione fatta dal barone Edoardo von der Heydt, già in Ascona, il 4 gennaio 1956.

Art. 2: Scopo

- 2.1 Lo scopo della fondazione è promuovere ad Ascona, nel complesso denominato Centro Monte Verità, incontri di studio, corsi e seminari ad alto livello scientifico, attività di aggiornamento scientifico e professionale e manifestazioni culturali.
- 2.2 A tale fine la fondazione assume l'intera proprietà della Società Anonima "Monte Verità", con sede ad Ascona. Essa persegue il proprio scopo senza fini di lucro.

Art. 3: Campi di attività

- 3.1 La fondazione gestisce direttamente il complesso immobiliare del Monte Verità, garantendo la Manutenzione degli immobili e del parco e curando la conduzione aziendale e la coordinazione delle attività scientifica e culturale.
- 3.2 Lo scopo della fondazione viene perseguito tramite due sezioni, la cui organizzazione spetta a due commissioni appositamente designate a tale scopo.
- 3.3 La sezione denominata "Centro Stefano Franscini" gestisce in modo autonomo l'organizzazione di incontri di studio, corsi di aggiornamento e di perfezionamento e seminari di carattere scientifico a livello accademico d'importanza sia nazionale sia internazionale, in base ad una convenzione separata, stipulata con il Politecnico Federale di Zurigo. I responsabili di questa sezione sono designati dal presidente del Politecnico Federale di Zurigo.
- 3.4 La sezione cantonale del Centro Monte Verità promuove l'organizzazione di incontri di studio, corsi di aggiornamento e di perfezionamento e seminari ed attività di carattere culturale o scientifico d'importanza sia cantonale e nazionale sia internazionale. I responsabili di questa sezione vengono designati dal Consiglio di Stato. I singoli corsi e le manifestazioni vengono organizzati dagli enti pubblici (Cantone, Comuni, istituzioni universitarie ecc.) o privati in modo autonomo, dopo

aver ottenuto l'approvazione, a determinate condizioni, da parte della sezione cantonale.

- 3.5 L'attività culturale, congressuale/alberghiera e ristorativa usuale potrà essere svolta compatibilmente con le forme di utilizzazione del Centro del Monte Verità da parte delle due Sezioni e servirà al finanziamento della fondazione.

Art. 4 – Patrimonio

- 4.1 Il Canton Ticino devolve alla Fondazione tutto il patrimonio, netto da ogni onere finanziario, della Monte Verità SA, Ascona, consistente nei beni immobili iscritti nel registro fondiario di Ascona, piano no. 9 particella no. 1772 e piano no. 10 particelle no. 1116 e 1481, con relativi stabili e suppellettili, dopo aver proceduto allo scioglimento della società anonima ed alla liquidazione delle eccedenze passive.
- 4.2 I promotori garantiscono la copertura delle spese necessarie per la riattazione del complesso immobiliare, come è previsto nella convenzione stipulata a parte.
- 4.3 I promotori destinano alla fondazione un capitale di dotazione di Sfr. 100'000.- (centomila) da versare nel modo seguente:
- Sfr. 60'000.- da parte del canton Ticino
Sfr. 40'000.- da parte del Politecnico federale di Zurigo.
- Il patrimonio della fondazione potrà essere aumentato in qualsiasi tempo con ulteriori elargizioni.
- 4.4 Il patrimonio della fondazione verrà utilizzato unicamente nell'ambito dello scopo della fondazione.

Art. 5 – Finanziamento e gestione

- 5.1 La fondazione provvede al proprio finanziamento mediante:
- le quote di copertura dei costi versate tramite il "Centro Stefano Franscini" e la sezione cantonale e le entrate derivanti dall'attività alberghiera;
 - gli eventuali stanziamenti che verranno decisi dai promotori, e cioè dal Cantone e dal Politecnico federale di Zurigo;
 - i contributi provenienti dagli enti pubblici o privati che utilizzano le strutture messe a disposizione dalla fondazione;
 - le donazioni provenienti da enti pubblici o da privati.
- 5.2 La manutenzione del parco sarà esclusivamente a carico del Cantone.
- 5.3 Il Politecnico Federale di Zurigo garantisce la copertura dei costi causati dal Centro

Stefano Franscini, riversando alla fondazione le spese effettive per il vitto, l'alloggio, la manutenzione ordinaria ed i costi generali.

La quota di copertura di detti costi verrà fissata sulla base della convenzione separata.

- 5.3 L'ente che organizza i corsi o le manifestazioni tramite la sezione cantonale dovrà garantire la copertura dei relativi costi, riversando alla fondazione le spese effettive per il vitto, l'alloggio, la manutenzione ordinaria ed i costi generali.

La quota di copertura dei costi, che potrà avvenire tramite il versamento di un importo forfetario, verrà fissata nel Regolamento o tramite accordi singoli.

- 5.5 Eventuali perdite d'esercizio della gestione della struttura alberghiera e della gestione della sezione cantonale verranno coperte dal Cantone.

- 5.6 Prima di procedere a nuovi investimenti per migliorie o a spese straordinarie di manutenzione, dovrà esserne garantito il finanziamento.

- 5.7 Nel regolamento vengono indicati i criteri per la tenuta dei conti e per l'allestimento del preventivo e del consuntivo.

- 5.8 L'anno di gestione corrisponde all'anno solare.

Art. 6: Organizzazione

- 6.1 La fondazione opera basandosi sulla seguente struttura:

- a) Consiglio di fondazione;
- b) Direzione della fondazione;
- c) Direzione della sezione cantonale del Centro del Monte Verità;
- d) Direzione del "Centro Stefano Franscini";
- e) Ufficio di revisione.

- 6.2 I loro compiti e le loro competenze verranno stabiliti ulteriormente dal Consiglio di fondazione in un regolamento.

Art. 7: Consiglio di fondazione

- 7.1 Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione.

- 7.2 Esso è composto di 7 membri.

- 7.3 La nomina del Consiglio di fondazione avviene come segue:

-4 membri vengono designati dal Consiglio di Stato in qualità di rappresentanti del Cantone;

-2 membri e due sostituti in caso di impedimento vengono designati dal Consiglio dei Politecnici Federali in qualità di rappresentanti dei Politecnici di Zurigo e di Losanna;

-1 membro viene designato dal Municipio di Ascona in qualità di rappresentante del Comune di Ascona.

- 7.4 Il periodo di carica dei consiglieri di fondazione è di 4 (quattro) anni; esso corrisponde al periodo di carica del Consiglio di Stato. Il primo Consiglio di fondazione rimarrà in carico fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Stato operante al momento della nomina.
- 7.5 L'attività dei membri del Consiglio di fondazione è a titolo onorifico; sono tuttavia rifeuse le spese effettive.
- 7.6 Il Consiglio di fondazione vigila sul corretto perseguimento dello scopo della fondazione e sulla corretta utilizzazione del suo patrimonio. Sono di sua competenza segnatamente:
- a) la sorveglianza sul buon andamento della gestione e delle attività svolte dalla fondazione;
 - b) il coordinamento del programma annuale d'attività in base alle indicazioni fornite dal Centro Stefano Franscini e dalla sezione cantonale del Centro Monte Verità;
 - c) il supporto alla direzione della fondazione nello svolgimento di progetti di rilievo (per es. consulenti esterni, contatti e partner, sponsor)
 - d) l'approvazione dei preventivi;
 - e) l'approvazione dei consuntivi e del rapporto annuale d'attività;
 - f) l'esame di proposte relative ad investimenti straordinari;
 - g) la stipulazione del contratto d'assunzione del direttore della fondazione e dei quadri dirigenti; la stipulazione dei contratti relativi al personale dipendente viene delegata alla direzione della fondazione, in modo particolare al direttore;
 - h) la delega della firma per rappresentare la fondazione di fronte a terzi.
- 7.7 Il consiglio di fondazione può assegnare, per questioni non deferite ad altri organi della Fondazione, incarichi a singoli specialisti. Durata e competenze saranno stabilite nella corrispondente designazione.

Art. 8.: Direzione della fondazione

La direzione della fondazione è incaricata di gestire e amministrare il centro congressuale, l'albergo e il ristorante, nonché il museo con le sue attività culturali in base allo statuto, al regolamento e alle deliberazioni emanate dal Consiglio di fondazione.

Art. 9.: Direzione del "Centro Stefano Franscini"

- 9.1 La direzione del "Centro Stefano Franscini" è incaricata di gestire questa sezione, in base alla convenzione separata stipulata tra la fondazione ed il Politecnico Federale di Zurigo
- 9.2 Composizione e organizzazione possono essere ripresi nel regolamento.

Art. 10.: Direzione cantonale del Centro del Monte Verità

- 10.1. La direzione del centro Monte Verità è incaricata di gestire questa sezione, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato.
- 10.2. Composizione e organizzazione, decise dal Consiglio di Stato, possono essere riprese nel regolamento.

Art. 11.: Ufficio di revisione

- 11.1 L'ufficio di revisione esamina la tenuta dei conti della fondazione. Esso entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'anno di gestione un rapporto al Consiglio di Fondazione.
- 11.2 Di questo compito è incaricati l'Ispettorato delle finanze del canton Ticino.

Art. 12.: Regolamento

- 12.1 Per meglio organizzare l'attività della Fondazione, il Consiglio di Fondazione emana un regolamento

Art. 13.: Modifica dello statuto

- 13.1 Una modifica dello statuto può essere proposta, con decisione del Consiglio di Fondazione a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri, dopo aver ottenuto l'approvazione del Consiglio di Stato, all'autorità di vigilanza.
- 13.2 Nel caso che una delle due sezioni della Fondazione risultasse inoperante, il Consiglio di Stato del Canto Ticino provvederà ad allestire una nuova struttura operativa prevedendo, se necessario, una nuova composizione del Consiglio di Fondazione, previa l'approvazione della competente autorità di vigilanza

Art.14.: Scioglimento della fondazione

- 14.1 Se lo scopo della fondazione non può più essere raggiunto. La Fondazione deve essere sciolta. Lo scioglimento è proposto con decisione a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio di fondazione, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Cantone,all'autorità di vigilanza.
- 14.2 Il Consiglio di Stato proporrà l'impiego del patrimonio di fondazione rimanente, che dovrà essere utilizzato a scopi di interesse pubblico.

Approvato nella seduta del 20.02.2004.

Per il Consiglio di fondazione

Presidente:

Segretario:

FONDAZIONE MONTE VERITÀ

REGOLAMENTO

A. Consiglio di fondazione

Art. 1 – Organizzazione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione nomina tra i suoi membri:

- a) il presidente scelto tra i delegati del cantone;
- b) il vice-presidente, scelto tra i delegati dei Politecnici federali;
- c) il segretario.

Essi formano l'ufficio del Consiglio di fondazione.

Art. 2 – Funzionamento del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione si riunisce su convocazione del presidente o entro 20 giorni dalla richiesta scritta di due membri. La convocazione viene eseguita per iscritto dalla segretaria.

Le sedute sono dirette dal presidente del Consiglio di fondazione o, in sua assenza dal vice-presidente.

La seduta del Consiglio di fondazione è valida se al momento dell'apertura ed al momento di ogni votazione sono presenti almeno quattro membri, di cui almeno uno in rappresentanza dei Politecnici federali.

Il presidente allega alla convocazione del Consiglio di fondazione un ordine del giorno nel quale sono eventualmente indicate anche le questioni su cui deliberare segnalate dagli altri membri del Consiglio. Le proposte di modifica dell'ordine del giorno avanzate in apertura della seduta dovranno essere accettate all'unanimità dei presidenti.

Le proposte sono ritenute approvate se ottengono il consenso di almeno quattro membri.

Art. 3 – Decisioni per corrispondenza

Tutte le decisioni del Consiglio di fondazione possono essere prese per corrispondenza.

Le proposte di decisioni da prendere per corrispondenza sono firmate dal presidente e dal segretario.

Essi allegano le proprie motivazioni a quelle dei proponenti.

Le proposte di decisioni da prendere per corrispondenza sono ritenute approvate se raccolgono l'adesione scritta di almeno cinque membri del Consiglio di fondazione.

Art. 4 – Preventivo finanziario

Prima dell'inizio di ogni anno contabile il Consiglio di fondazione provvede all'allestimento di un preventivo, basato sull'occupazione prevista dal "Centro Stefano Franscini" e dalla Sezione cantonale del Centro Monte Verità e sulle indicazioni fornite dalla direzione della fondazione.

Art. 5 – Consuntivo e rapporto

Il Consiglio di fondazione approva i conti della fondazione per l'anno precedente entro 4 mesi dalla fine di ogni anno civile ed elabora il rapporto di attività destinato ai promotori.

B. Direzione della fondazione

Art. 6 – Competenza

La direzione della fondazione si occupa dell'amministrazione della fondazione, della gestione della struttura congressuale, alberghiera e ristorativa, del museo e dell'attività culturale, del patrimonio immobiliare, nonché della gestione del personale.

Le scelte di indirizzo dell'attività della fondazione, la destinazione del patrimonio immobiliare nel suo complesso e le decisioni di rilievo restano di competenza diretta del Consiglio di fondazione, al quale il direttore della fondazione sottopone proposte elaborate e documentate. Le decisioni urgenti prese dalla direzione della fondazione dovranno essere ratificate dal Consiglio di fondazione.

Di competenza della direzione sono in particolare

- a) l'assunzione e conduzione del personale
- b) la gestione amministrativa e finanziaria della fondazione
- c) la creazione e realizzazione di un concetto marketing e comunicazione
- d) l'allestimento e realizzazione di un piano degli investimenti di manutenzione e miglioramento degli immobili e delle strutture
- e) il coordinamento delle attività congressuali tra i vari partner istituzionali e privati
- f) la cura dei contatti esterni con partner, media e le istituzioni
- g) lo sviluppo e la promozione di progetti culturali

C. Rappresentanza

Art. 9 – Firma

La fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente o del vice presidente del Consiglio di fondazione, con il segretario oppure il direttore della fondazione.

Art. 10 – Deleghe

Nell'ambito della gestione corrente del centro Monte Verità vengono stabilite le seguenti deleghe di competenza

Ambito	Decisione
Assunzione del direttore della fondazione e dei quadri dirigenti	Consiglio di fondazione
Assunzione del personale della fondazione	Direttore della fondazione con il responsabile amministrativo o settoriale
Contratti, appalti, forniture e pagamenti bancari	Direttore della fondazione e responsabile amministrativo (con visto del presidente o segretario della fondazione per importi singoli superiori a 20'000 franchi)

Forniture e acquisti ordinari	Responsabili settoriali (fino a 1'000 franchi), per importi superiori con il visto del direttore della fondazione
-------------------------------	---

Approvato nella seduta del 20.02.2004.

Per il Consiglio di fondazione

Presidente:

Segretario:

